

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

#### Art. 46.

##### *Criteria di scelta delle misure*

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

#### Art. 47.

##### *Giudice competente e procedimento di applicazione*

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

*Adempimenti esecutivi*

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

*Sospensione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

*Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con

un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

*Durata massima delle misure cautelari*

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

*Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

*Sequestro preventivo*

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

*Sequestro conservativo*

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di

merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

#### SEZIONE V

#### Indagini preliminari e udienza preliminare

##### Art. 55.

##### *Annotazione dell'illecito amministrativo*

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

##### Art. 56.

##### *Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari*

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

##### Art. 57.

##### *Informazione di garanzia*

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

##### Art. 58.

##### *Archiviazione*

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

*Contestazione dell'illecito amministrativo*

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

*Decadenza dalla contestazione*

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61.

*Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

*SEZIONE VI*

*Procedimenti speciali*

Art. 62.

*Giudizio abbreviato*

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

#### Art. 63.

##### *Applicazione della sanzione su richiesta*

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

#### Art. 64.

##### *Procedimento per decreto*

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

### SEZIONE VII

#### Giudizio

Art. 65.

*Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato*

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

*Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente*

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

*Sentenza di non doversi procedere*

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

*Provvedimenti sulle misure cautelari*

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

*Sentenza di condanna*

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

*Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

### SEZIONE VIII Impugnazioni

#### Art. 71.

#### *Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente*

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

#### Art. 72.

#### *Estensione delle impugnazioni*

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

#### Art. 73.

#### *Revisione delle sentenze*

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

### SEZIONE IX Esecuzione

#### Art. 74.

#### *Giudice dell'esecuzione*

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.



2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

#### Art. 75.

##### *Esecuzione delle sanzioni pecuniarie*

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

#### Art. 76.

##### *Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### Art. 77.

##### *Esecuzione delle sanzioni interdittive*

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

*Conversione delle sanzioni interdittive*

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

*Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

*Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative*

1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

*Certificati dell'anagrafe*

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

*Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati*

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

*Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

*Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

*Disposizioni regolamentari*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
  - a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
  - b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
  - c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

POSTA ELETTRONICA

MESSAGGIO AMMINISTRATIVO

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843) *LM*

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

AI CAPI DELLE FILIALI

N. 215332

Roma, 24.9.2001

(da citare nella risposta)

Codice destinatario FIL

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAA7

Oggetto: Operazioni sospette. Istruzioni.

Le Istruzioni della Banca d'Italia, emanate a norma dell'art. 3 bis della Legge 197/91, prevedono che gli operatori prestino costante attenzione nei rapporti con la clientela al fine di percepire, sulla base della valutazione professionale delle informazioni disponibili, eventuali elementi di sospetto nelle operazioni effettuate. Sono richieste particolari cautele per l'operativita' con soggetti che non sono direttamente conosciuti ovvero che siano insediati in Paesi privi di adeguate forme di regolamentazione sul sistema finanziario, quali i centri off-shore, ovvero in zone di traffico di stupefacenti.

Cio' premesso, la Banca d'Italia dispone ora che gli intermediari provvedano ad esaminare accuratamente e con immediatezza anche tutti i rapporti in essere e le operazioni di qualsiasi natura effettuate che possano essere ricondotti a persone, organismi e societa' collegate a qualsiasi titolo agli eventi che hanno colpito gli U.S.A. l'11 settembre scorso; in caso di individuazione di rapporti o operazioni sospetti dovro' procedersi alla immediata segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Al fine di effettuare le opportune verifiche, gli intermediari vorranno far riferimento alle indicazioni contenute nei Regolamenti della Comunita' Europea n. 467 del 6 marzo 2001 e n. 1354 del 4 luglio 2001 nonche' al relativo elenco allegato; andranno, ovviamente, verificati anche tutti quei rapporti e quelle operazioni che presentino comunque elementi di sospetto in base alle istruzioni antiriciclaggio vigenti.

Si pregano codeste Direzioni di portare con urgenza quanto precede a conoscenza degli intermediari vigilati aventi sede legale nelle aree di rispettiva competenza e si inviano distinti saluti.

*M.*

IL GOVERNATORE

*Luigi Einaudi*

**BANCA D'ITALIA**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

**POSTA ELETTRONICA**

MESSAGGIO AMMINISTRATIVO

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

N. *220507* Roma, *2.10.01*

(da citare nella risposta)

AI CAPI DELLE FILIALI

Codice destinatario FIL

Rifer. a nota n. del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAA7

Oggetto: Operazioni sospette. Istruzioni.

Nell'ambito delle Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d'Italia, con messaggio n. 215331 del 24 settembre u.s. si e' disposto che gli intermediari provvedano a esaminare accuratamente e con immediatezza tutti i rapporti e le operazioni di qualunque natura riconducibili a soggetti a qualsiasi titolo collegati agli eventi che hanno colpito gli U.S.A. l'11 settembre u.s., avvalendosi a tal fine anche delle indicazioni contenute nei Regolamenti della Comunita' Europea n. 467/2001 e n. 1354/2001 e del relativo elenco allegato.

Cio' posto, si dispone che, nell'effettuare le necessarie verifiche, gli intermediari facciano riferimento anche alla lista predisposta dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, che ha provveduto a fondere in un unico documento gli elenchi forniti da Autorita' investigative di diversi Paesi; la lista viene trasmessa, in piego a parte, quale allegato al presente messaggio.

In caso di individuazione di rapporti in essere o estinti ovvero di operazioni effettuate dai soggetti indicati negli elenchi a vario titolo trasmessi agli intermediari dovro' procedersi alla immediata segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197 del 1991.

Per i capitali o le risorse finanziarie appartenenti a soggetti indicati nell'elenco allegato ai Regolamenti comunitari, andranno rispettate le relative disposizioni. In proposito si segnala che in data 28 settembre u.s il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti in materia di congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie nei confronti dei talebani dell'Afghanistan e relative disposizioni procedurali". Il provvedimento, nel sancire la nullita' degli atti compiuti in contrasto alle disposizioni dei richiamati Regolamenti comunitari, ha stabilito le sanzioni amministrative applicabili in caso di relative violazioni.

**BANCA D'ITALIA**

Si pregano codeste Direzioni di portare con urgenza quanto precede a conoscenza degli intermediari vigilati aventi sede legale nelle aree di rispettiva competenza e si inviano distinti saluti.

M.  
f.

IL GOVERNATORE  
*Antonio Fazio*

**BANCA D'ITALIA**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

**POSTA ELETTRONICA**  
MESSAGGIO AMMINISTRATIVOVIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

AI CAPI DELLE FILIALI

N. **220508** Roma, **2.10.01**  
(da citare nella risposta)

Codice destinatario FIL

Rifer. a nota n. del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAA7

Oggetto: Istruzioni in materia di operazioni sospette.

Si fa seguito alle disposizioni emanate in questi giorni, rivolte agli intermediari sottoposti a vigilanza, per fornire analoghe istruzioni riguardanti altri soggetti, ivi inclusi quelli iscritti nell'elenco ex art. 106 del T.U.B.

Le Istruzioni della Banca d'Italia, emanate a norma dell'art. 3 bis della Legge 197/91, prevedono che gli operatori prestino costante attenzione nei rapporti con la clientela al fine di percepire, sulla base della valutazione professionale delle informazioni disponibili, eventuali elementi di sospetto nelle operazioni effettuate. Sono richieste particolari cautele per l'operativita' con soggetti che non sono direttamente conosciuti ovvero che siano insediati in Paesi privi di adeguate forme di regolamentazione sul sistema finanziario, quali i centri off-shore.

Cio' premesso, si pregano codeste Direzioni di invitare i soggetti in calce indicati, aventi sede legale nelle aree di rispettiva competenza, a esaminare accuratamente e con immediatezza tutti i rapporti in essere e le operazioni di qualsiasi natura effettuate che possano essere ricondotti a persone, organismi e societa' collegate a qualsiasi titolo agli eventi che hanno colpito gli U.S.A. l'11 settembre scorso.

Al fine di effettuare le opportune verifiche, i soggetti vorranno fare riferimento alle indicazioni contenute nei Regolamenti della Comunita' Europea n. 467 del 6 marzo 2001 e n. 1354 del 4 luglio 2001 e al relativo elenco allegato, nonche' alla lista predisposta dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, che ha provveduto a fondere in un unico elenco quelli forniti da Autorita' investigative di diversi Paesi. Quest'ultima lista e' stata gia' trasmessa, in piego a parte, a codeste Direzioni.

In caso di individuazione di rapporti in essere o estinti ovvero di operazioni effettuate comunque riferibili a soggetti indicati nei diversi elenchi dovra' procedersi alla



**BANCA D'ITALIA**

immediata segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Laddove si tratti di capitali o risorse finanziarie di qualsiasi tipo tuttora disponibili e appartenenti ai soggetti indicati nell'allegato ai Regolamenti comunitari, andranno ovviamente rispettate le relative disposizioni.

Nell'occasione, andra' fatto presente che in data 28 settembre u.s il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti in materia di congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie nei confronti dei talebani dell'Afghanistan e relative disposizioni procedurali". Il provvedimento, nel sancire la nullita' degli atti compiuti in contrasto alle disposizioni dei richiamati Regolamenti comunitari, ha stabilito le sanzioni amministrative applicabili in caso di relative violazioni.

Si inviano distinti saluti.

IL GOVERNATORE

*Antonio Fazio*

- 
- Poste Italiane S.p.A. - Roma;
  - Societa' Monte Titoli S.p.A. - Milano
  - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.B.;

**CIRCULAR no. 215331 (24th September 2001)**

Bank of Italy's instructions, issued pursuant to article 3 *bis* of the AML Law, provide that financial operators pay constant attention to relationships with customers in order to detect potential suspicious elements in performed transactions, on the basis of professional examination of information at their disposal.

Particular attention shall be paid to transactions involving not directly known counterparties or with counterparties located in countries without adequate regulation and supervision of the financial sector, such as off-shore centres, or geographical areas well known for drug trafficking.

Bearing that in mind, the Bank of Italy hereby provides that financial intermediaries shall also accurately and promptly analyse any existing relationship and any transaction carried out, which can be traced back to persons, bodies and companies related in any way to the terrorist attacks on the U.S. on the 11<sup>th</sup> September of this year; an immediate report shall be filed to the UIC in case of detection of suspicious relationships or operations.

In order to carry out the necessary checks, intermediaries shall refer to instructions contained in European Community Regulations no. 467/2001 and 1354/2001 and to the attached lists; of course, also any relationship and transaction which has suspicious elements pursuant to relevant anti money laundering instructions shall be verified.

You are kindly requested to forward as a matter of urgency these directions to financial intermediaries under supervision with registered offices in your respective areas.

THE GOVERNOR  
Antonio Fazio

**CIRCULAR no. 220507 (2nd October 2001)**

Within Operating Instructions for identifying suspicious transactions issued by the Bank of Italy, Circular no. 215331 (24<sup>th</sup> September 2001) provided that financial intermediaries shall accurately and promptly analyse any relationship and any transaction of any kind traceable back to persons related to the terrorist attacks on the U.S. on the 11<sup>th</sup> September, utilising also information contained in European Community Regulations no. 267/2001 and no. 1354/2001 and attached lists.

Bearing that in mind, it is hereby provided that, in carrying out the necessary checks, financial intermediaries shall also refer to the list provided by the Basel Committee on Banking Supervision, which has merged in a single document various lists provided by investigative authorities from several countries; the list is circulated attached to this Circular.

If current or closed relationships or transactions carried out by persons contained in the lists arise, a report shall be immediately filed to the UIC, pursuant to article 3 of the AML Law.

Regarding capital and financial resources belonging to persons listed in the attachments to European Regulations, it is remembered that relevant provisions shall be complied with. In this regard it is pointed out that on 28<sup>th</sup> September 2001, the Council of Ministers passed a law decree, concerning “Urgent measures about freezing of capital and other financial resources against Afghan Talebans and related procedural provisions”. The decree, providing that transactions violating European regulations are null and void, sets out the applicable administrative sanctions.

You are kindly requested to forward as a matter of urgency these directions to financial intermediaries under supervision with registered offices in your respective areas.

**THE GOVERNOR**  
Antonio Fazio

**CIRCULAR no. 220508 (2nd October 2001)**

Further to the provisions recently issued, addressed to intermediaries under prudential Supervision, similar instructions are now issued addressed to other intermediaries, including the ones listed in the general list pursuant to article 106 of the Banking Law.

Bank of Italy's instructions, issued pursuant to Article 3 *bis* of the anti money laundering law, provide that financial operators pay constant attention to relationships with customers in order to detect potential suspicious elements in performed transactions, on the basis of professional examination of information at their disposal. Particular attention shall be paid to transactions involving not directly known customers or with counterparties located in countries without adequate regulation and supervision of the financial sector, such as off-shore centres, or in geographical areas well known for drug trafficking.

That said, financial intermediaries indicated hereinunder shall accurately and promptly analyse any relationship and any performed transaction, which can be traced back to persons, bodies and companies related in any way to the terrorist attacks on the U.S. on the 11<sup>th</sup> September of this year. In order to carry out the necessary checks, relevant parties shall refer to instructions contained in European Community Regulations no. 467/2001 and no. 1354/2001 and to the attached lists. Moreover, also the list provided by Basel Committee on Banking Supervision, which has merged in a single document various lists provided by investigative authorities from several countries, shall be referred to.

If current or closed relationships or transactions related to persons included in the various lists arise, a report shall be immediately filed to the UIC.

In case of capital or financial resources of any kind still at the disposal of and belonging to persons included in the attachment to the European Regulations, relevant provisions shall be complied with.

It must be remembered that on 28<sup>th</sup> September 2001, the Council of Ministers passed a law decree concerning "Urgent measures about freezing of capital and other financial resources against Afghan Talenbans and related procedural provisions". The decree, providing that transactions violating European regulations are null and void, sets out the applicable administrative sanctions.

THE GOVERNOR  
Antonio Fazio

- Poste Italiane S.P.A.
- Monte Titoli S.P.A.
- Financial intermediaries listed in the general list pursuant to article 106 of the Banking Law

DAL 1°/6/03 entrare in vigore

LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE  
ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA  
ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA  
IL 10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Art. 2.

1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo in errore l'autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.

## Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.

## Art. 4.

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

## Art. 5.

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

## Art. 6.

1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

## Art. 7.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risiede stabilmente in Italia.

## Art. 8.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

## CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE  
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

## Art. 9.

1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale».

## Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di

atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».

3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis».

## Art. 11.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

## Art. 12.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia».

## Art. 13.

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis».

## Art. 14.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2».

## Art. 15.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

## Art. 16.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto



dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Art. 205-ter. - (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis».

#### Art. 17.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (*Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero*). - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana».

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.

2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del co-

dice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.

#### Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 371):

Presentato dal sen. PIANETTA ed altri il 2 luglio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

Esaminato dalle commissioni riunite il 12, 18, 24, 25 e 26 luglio 2001.

Esaminato in aula il 2 agosto 2001 ed approvato il 3 agosto 2001.

*Camera dei deputati* (atto n. 1507):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite il 18, 20 e 25 settembre 2001.

Esaminato in aula il 26 e 27 settembre 2001 ed approvato con modificazioni il 28 settembre 2001.

*Senato della Repubblica* (atto n. 371/B):

Assegnato alle commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 2001, con il parere delle commissioni 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

Esaminato dalle commissioni riunite il 1° e il 2 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 2 ottobre 2001 ed approvato il 3 ottobre 2001.

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

## Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 729 del codice di procedura penale: «Art. 729 (Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria). — 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.»

## Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). — 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.»

## Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 724 (Procedimento in sede giurisdizionale). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'art. 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis.

3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.»

— Si riporta il testo dell'art. 726 del codice di procedura penale:

«Art. 726 (Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera). — 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167.»

— L'art. 726-ter del codice di procedura penale è stato introdotto dall'art. 11 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1 del codice di procedura penale:

«1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.»

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.»

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale:

«3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416-bis o 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 461-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

ALLEGATO 4  
 della delibera n. 21/01 CIR  
**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA  
 DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DI TELECOM  
 ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2001**

*Documento per la consultazione*

Nell'ambito del procedimento istruttorio «Offerta di interconnessione di riferimento 2001», finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2001, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione sulle condizioni di offerta per l'anno 2001, comprendente:

- 1) i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
  - 2) i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
  - 3) i servizi di co-locazione;
  - 4) i servizi di backhauling;
  - 5) il servizio di fatturazione per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;
  - 6) i servizi di canale virtuale permanente,
- relativamente alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati, di seguito denominate «offerta 2001» sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia S.p.a. in data 7 settembre 2001.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»,

Invita

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'offerta 2001 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura: «Consultazione pubblica offerta 2001», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale is. B5 - «Torre Francesco»- 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro lo stesso termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura: «Consultazione pubblica offerta 2001».

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'offerta 2001, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della stessa, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti sono invitati ad indicare il grado di riservatezza dei documenti e la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate tenendo conto del grado di accessibilità indicato sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

01A11039

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Comunicato relativo alla legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale».**

In calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2001, deve intendersi pubblicato, alla pag. 24, il seguente Accordo:

**ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE.**

La Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, desiderose di semplificare nei rapporti tra i due Stati l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa,

hanno convenuto quanto segue:

#### Art. I

##### *Disposizioni generali*

1. Il presente Accordo è inteso a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione del 20 aprile 1959, in appresso denominata «la Convenzione».

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati contraenti né delle eventuali disposizioni nazionali più favorevoli nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

#### Art. II

##### *Campo di applicazione (Ad art. I della Convenzione)*

1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorità amministrativa, purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale.

2. L'assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:

a) per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;

b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione;

c) nei procedimenti di grazia;

d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita.

3. L'assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto.

#### Art. III

##### *Ne bis in idem* (Ad art. 2 della Convenzione)

1. L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita.

2. L'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa:

a) se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;

b) se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente;

c) se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se:

a) il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1;

o,

b) l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla.

#### Art. IV

##### *Utilizzazione delle informazioni* (specialità)

1. Le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate a fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa.

2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente Accordo.

3. È subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### Art. V

##### *Modalità di esecuzione richieste* (ad art. 3 della Convenzione)

1. Quando l'assistenza è concessa, lo Stato richiesto farà tutto il possibile per rispettare, ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, ogni modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.

2. Qualora lo Stato richiedente indichi che l'esecuzione della richiesta è urgente, esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata.

3. Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto o in parte, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente.

4. In caso di particolare ritardo, l'autorità competente dello Stato richiedente formula apposita istanza all'autorità centrale dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo è ingiustificato, farà tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

5. Gli Stati possono accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

6. Se necessario, lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto ad essa connesso, purché ciò non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.

#### Art. VI

##### *Videoconferenza* (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2. Lo Stato richiesto consente alla videoconferenza se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono la videoconferenza. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere forniti dallo Stato richiedente a seguito di un accordo.

3. Le richieste, relative alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'art. 14 della Convenzione e all'art. XVI del presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non è auspicata o possibile la presenza del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale e il nome dell'autorità giudiziaria nonché delle persone nei confronti delle quali è stata richiesta la videoconferenza.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dispone il mandato di comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) al collegamento è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che provvederà anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto giudica che durante il collegamento si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché lo stesso continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) la videoconferenza è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;

d) su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, all'esito del collegamento l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche del collegamento. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto attesta altresì che le attività si sono svolte in assenza di ogni condizionamento o coercizione della persona. Il processo verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato richiesto all'autorità competente dello Stato richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti necessari, per corrispondere le indennità ai periti e per coprire le loro spese di viaggio nello Stato richiesto sono rimborsati dallo Stato richiedente allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci totalmente o in parte, al rimborso.

8. Gli Stati prendono le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio in conformità del presente articolo in cui essi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Il collegamento mediante videoconferenza può essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale, nel caso in cui per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso la videoconferenza può essere effettuata solo dopo aver acquisito il consenso della persona in questione. È inoltre assicurata la presenza di un difensore, il quale potrà essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.

#### Art. VII

##### *Diritto di pegno a vantaggio del fisco* (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale né di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.

#### Art. VIII

##### *Consegna di beni provenienti da un reato* (Ad art. 3 della Convenzione)

1. Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: «agli inserti») o ai documenti indicati dall'art. 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto.

2. È riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.

#### Art. IX

##### *Presenza di persone straniere nello Stato richiesto* (Ad art. 4 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto.

2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresì suggerire alle autorità dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari.

3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni incidenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.

#### Art. X

##### *Misure coercitive* (Ad art. 5 della Convenzione)

1. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati.

2. Per misura coercitiva s'intende:

a) la perquisizione corporale;

b) la perquisizione;

c) il sequestro dei mezzi di prova compresi gli strumenti utilizzati per commettere il reato, il prodotto o il risultato del reato;

d) ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto protetto penalmente dalla legge;

e) qualsivoglia altra misura che implichi coercizione e sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto.

3. In caso di rifiuto nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), l'autorità richiesta dovrà illustrare la previsione di legge.

#### Art. XI

##### *Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: «degli inserti») o dei documenti* (Ad art. 6 della Convenzione)

1. Lo Stato richiedente non è obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: «degli inserti») o dei documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.

#### Art. XII

##### *Notifica per posta* (Ad art. 7 della Convenzione)

1. Qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato.

2. Le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al più tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.

3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario. Se

l'autorità che invia l'atto è a conoscenza che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua.

4. Ai fini del presente articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento.

#### Art. XIII

##### *Anticipo delle spese al testimone o al perito* (Ad art. 10 della Convenzione)

1. L'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione si applica a tutte le citazioni di testimoni o di periti, anche se le condizioni dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione non si realizzano.

2. Nel caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme previste dall'art. XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il testimone o il perito, potrà ugualmente concedere un anticipo.

#### Art. XIV

##### *Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto* (Ad artt. 11 e 12 della Convenzione)

1. Le disposizioni dell'art. 11 della Convenzione si applicano per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda dello Stato richiedente, la consegna, sul suo territorio, di una persona detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

2. Lo Stato richiesto mantiene in detenzione la persona consegnata in applicazione del paragrafo precedente, per la durata del soggiorno sul suo territorio. Non può perseguirla per un reato commesso prima della sua consegna.

3. Lo Stato richiesto restituirà la persona detenuta allo Stato richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assistenza giudiziaria o a richiesta di quest'ultimo.

4. Le disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso di transito di una persona detenuta sul territorio di uno dei due Stati.

#### Art. XV

##### *Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente* (Ad art. 11 della Convenzione)

1. Oltre alle persone indicate all'art. 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali.

2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 è concessa alle condizioni previste all'art. XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati.

3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all'art. 19, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, prima che una decisione in merito all'extradizione sia stata adottata.

#### Art. XVI

##### *Forma e contenuto delle domande* (Ad art. 14 della Convenzione)

1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere:

a) in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere;

b) se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorità richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria è richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo.

2. Per consentire una più rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.

#### Art. XVII

##### *Vie di trasmissione* (Ad art. 15 della Convenzione)

1. Le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all'art. II del presente Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX del presente Accordo.

2. Le denunce di cui all'art. 21 della Convenzione, possono essere indirizzate direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

3. Il Ministero di grazia e giustizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorità alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonché le modifiche apportate.

4. Le domande di consegna temporanea o di transito di persone detenute sono presentate tramite il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia.

5. Le domande di estratti del casellario giudiziale ai fini penali, comprese quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione al casellario, sono indirizzate da una parte all'Ufficio del Casellario presso il Ministero di grazia e giustizia e dall'altra parte all'Ufficio federale di polizia.

#### Art. XVIII

##### *Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione o di altri gravi reati*

1. Nelle pratiche penali complesse o di particolare importanza relative alla criminalità organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati:

a) in Italia, laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste supplementari è curato dall'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;

b) in Svizzera, la decisione sulle domande di assistenza giudiziaria e sulle richieste supplementari è adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di assistenza giudiziaria e le richieste supplementari e pongono in essere tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare la rapida esecuzione della domanda.

3. Queste autorità possono prendere contatti diretti tra loro.

#### Art. XIX

##### *Trattazione dei casi che riguardano più autorità*

1. Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono più autorità, competenti dello Stato richiesto, tale domanda è indirizzata all'autorità centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.

#### Art. XX

##### *Esecuzione semplificata*

1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti possono essere consegnati all'autorità richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito.

2. Se la consegna concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei valori, lo Stato richiesto dà seguito per il rimanente alla procedura d'assistenza.

#### Art. XXI

##### *Indagini comuni*

1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.

#### Art. XXII

##### *Lingua (Ad art. 16 della Convenzione)*

1. Non è richiesta la traduzione delle domande e degli atti allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.

#### Art. XXIII

##### *Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione)*

1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonché le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.

#### Art. XXIV

##### *Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti (Ad art. 21 della Convenzione)*

1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, le autorità giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il diritto di quest'ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato.

2. Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela, quella presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorità competente dello Stato richiedente ha effetto anche nello Stato richiesto.

Nel caso in cui sia necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela deve essere presentata in seguito presso l'autorità competente di tale Stato, entro il termine legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.

#### Art. XXV

##### *Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti*

1. La denuncia è accompagnata:

- a) da un breve esposto dei fatti;
- b) dall'originale o da una copia degli atti pertinenti e, all'occorrenza, dai mezzi di prova;
- c) da una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente;
- d) da ogni informazione utile relativa all'identità e all'indirizzo della persona da perseguire.

#### Art. XXVI

##### *Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti*

1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorità competenti di quest'ultimo sospendono il procedimento, se già instaurato, nei confronti della persona e per i fatti oggetto della denuncia.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato richiedente rinunciano inoltre a perseguire o a eseguire una decisione di condanna se nello Stato richiesto:

- a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un'autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;
- b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale è prescritta;
- c) l'esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa o se la pronuncia della sanzione penale è rimandata.

3. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente al più tardi alla fine del procedimento, a meno che lo Stato richiedente non vi rinunci.

4. Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale non sono rimborsate.

5. Gli articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo si applicano anche alla procedura regolata dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

#### Art. XXVII

##### *Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione)*

1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.



## Art. XXVIII

*Comunicazione spontanea di informazioni*

1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere ad un'autorità giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:

a) ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure,

b) queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità in virtù della Convenzione o del presente Accordo.

2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.

## Art. XXIX

*Conseguenze della denuncia della Convenzione  
(Ad art. 29 della Convenzione)*

1. In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due Stati, essa avrà effetto tra i due Stati allo scadere del termine di due anni dalla data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione.

## Art. XXX

*Scambi di opinioni e soluzioni di controversie*

1. Se ritenuto utile, rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o per iscritto, a scambi di opinioni o si riuniscono al fine di risolvere le eventuali questioni e difficoltà relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo, in generale o nel caso particolare. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo che non ha potuto essere regolata dalle autorità designate al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi dal momento che è sorta, è sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati.

3. Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di uno dei due Stati, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia non può esercitare il mandato oppure è cittadino di uno dei due Stati, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo è impedito o cittadino di uno dei due Stati, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati.

6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per i due Stati.

## Art. XXXI

*Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione*

1. Le riserve e le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla Svizzera alla Convenzione si applicano, nelle relazioni tra i due Stati, nella misura in cui esse non sono modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

## Art. XXXII

*Entrata in vigore*

1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore de presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

## Art. XXXIII


*Denuncia*

1. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuno dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica inviata per via diplomatica.

2. In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

3. Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:



Per la Confederazione Svizzera:



01A11219

**Modifica della circoscrizione del consolato del Cairo e della dipendenza dei vice consolati onorari in Luxor e Sharm El Cheik (Egitto).**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria al Cairo (Egitto) è così rideterminata:

i governatorati di Ghiza, Cairo, Fayum, Minia, Beni Souef, Suez, Sud Sinai, Menufia, Kaliubia, Assiout, Sohag, Aswan, Mar Rosso, Valle Nuova, Kena e Luxor.

Art. 2.

I vice consoli onorari di Luxor e Sharm El Cheik (Egitto) sono posti alle dirette dipendenze del consolato d'Italia al Cairo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINÉDÒ

01A10956

## D.L. 12-10-2001 n. 369

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2001, n. 240 e convertito in legge, con modificazioni, **dall'art. 1, L. 14 dicembre 2001, n. 431** - Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290)

### MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

#### INDICE

1. Comitato di sicurezza finanziaria.
2. Disposizioni di carattere sanzionatorio.
- 2-bis. Obliterazione delle banconote denominate in lire.
3. Entrata in vigore.

---

#### *1. Comitato di sicurezza finanziaria.*

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno <sup>(1)</sup> a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri <sup>(2)</sup>.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del *decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353*.

2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato <sup>(3)</sup>.

2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto <sup>(4)</sup>.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della *legge 24 ottobre 1977, n. 801* <sup>(5)</sup>.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario <sup>(6)</sup>.

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148* <sup>(7)</sup>.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

---

(1) La durata del Comitato di sicurezza finanziaria è stata prorogata di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2002 dall'art. 1, *D.P.C.M. 29 novembre 2002* (Gazz. Uff. 20 febbraio 2003, n. 42).

(2) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(3) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(4) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(6) Comma aggiunto dall'art. 3-ter, *D.L. 22 febbraio 2002, n. 12* nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

---

## **2. Disposizioni di carattere sanzionatorio.**

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, il divieto di presentazione di servizi finanziari, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite <sup>(8)</sup>.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo <sup>(9)</sup>.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 <sup>(10)</sup>.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione dell'articolo 30 <sup>(11)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'art. 4, *L. 14 gennaio 2003, n. 7*.

(9) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(10) Periodo così sostituito dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

---

### ***2-bis. Obliterazione delle banconote denominate in lire.***

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale <sup>(12)</sup>.

2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.

4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta <sup>(13)</sup>.

---

(12) Con Provv. Banca Italia 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301) sono state emanate le disposizioni applicative relative all'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio.

(13) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

---

***3. Entrata in vigore.***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**penale<sup>®</sup>****Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 -  
"Disposizioni urgenti per contrastare il  
terrorismo internazionale"**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001)

**Art. 1.  
Associazioni con finalità di terrorismo internazionale**

1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 270-ter (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale). - 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".

3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente".

4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".

**Art. 2.  
Aggravante del terrorismo internazionale**

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente: "Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale."

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di

procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti:  
 "anche internazionale".  
 3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti:  
 "anche internazionale".

**Art.**

**3.**

***Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni***

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.  
 2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti:  
 "ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale".

**Art.**

**4.**

***Attività sotto copertura***

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.  
 2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.  
 3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.  
 4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.  
 5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.  
 6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare

preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

**Art.**

**5.**

***Intercettazioni preventive***

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 226 (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustificano l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.".



2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

**Art. 6.**  
***Intercettazioni di comunicazioni tra presenti***

1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.".

**Art. 7.**  
***Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo***

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.".

**Art. 8.**  
***Disposizioni sulle prove***

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
  - b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
  - c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.".
2. E' abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

**Art. 9.**  
***Notificazioni***

- 1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse.
- 2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della Polizia giudiziaria" sono soppresse.

**Art. 10.**  
***Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale***

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

**Art. 11.**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

[\[torna alla primapagina\]](#)

**Provision of 9 November 2001 published in the  
Gazzetta Ufficiale of 15 November 2001, General  
Series, 266.**

**A. Ufficio Italiano dei Cambi**

**Instructions on the subject of combating terrorist financing**

Having regard to Article 270-ter of the penal Code, introduced by Article 1 of Decree Law 374 of 18 October 2001 in which it was established that the conduct of anyone who finances, also indirectly, terrorist associations constitutes a crime;

Having regard to article 1 of Decree Law 369 of 12 October 2001, by which a Committee for Financial Security was set up with responsibility for coordinating activities for combating terrorism in the financial field;

Having regard to recent instructions adopted by the *Ufficio Italiano dei Cambi* (UIC) for reporting transactions, reports and every other information traceable to subjects entered in specific lists;

Having regard to recent measures that impose “freezing” of economic resources of subjects indicated in regulations approved by the Council of the European Union;

Considering the necessity for the Committee for Financial Security to acquire data and information in matters of combating terrorist financing, pursuant to the provisions in the cited Article of Decree Law 369 of 2001;

Considering that the necessity to implement actions for combating international terrorism also in the field of finance has led to the involvement of banks and financial intermediaries and that the obligations for “active collaboration” have been substantially widened;

Given the necessity of formulating indications to make more efficient the system for reporting to the UIC and the subsequent activity for more in-depth work on finance;

Sets out the following instructions:

## **1. Obligations**

Banks and other intermediaries indicated in Article 3 of Decree Law 143 of 3 May 1991 converted by Law 197 of 5 July 1991 shall:

- Communicate to the UIC freezing measures applied pursuant to Article 2 of Decree Law 369 of 2001 of 12 October 2001, indicating the subjects involved and the amount of capital and other funds;
- Report to the UIC operations, relationships, as well as any other information available traceable to subjects in the lists distributed by the UIC, also through publications on the Website ([www.uic.it/terrorism.htm](http://www.uic.it/terrorism.htm));
- Report in every case to the UIC all operations and relationships that, on the basis of available information, are directly or indirectly traceable to activities of financing terrorist associations, provided for and punished by Article 270-ter of the penal Code;

The reports and communications as per the present provision shall be done with maximum speed in order to enable the UIC the exercise of the power of suspension provided for in Article 3, paragraph 6 of Law 197 of 1991.

The application of these obligations does not exclude the necessity, should the case arise, of proceeding to report to the UIC all suspicious operations pursuant to Article 3 of Law 197 of 1991 and in the relative instructions for application.

The UIC may send to intermediaries further indications about the operations to report or the information to communicate, also by means of communicating the list of names, and it may request further information on the communications and reportings received, also from intermediaries other than those who send them.

## **2. Sanctions**

The failure to apply freezing measures and the omission of the related communications imposes, pursuant to Article 3 of Decree Law 369 of 2001, the payment of sums of money not inferior to half of the value ascertained of the operations and not above twice the value of the same.

Provided that the fact does not constitute a crime, the failure to report and communicate to the UIC, as well as the omission to send to the UIC all other requested information, entails the application of a monetary administrative sanction equal, at the highest, to half the value of the same operations (Article 5, paragraph 5 of decree Law 197 of 2001).

All other irregularities shall be assessed by the transmission of charges or reports to the Judicial Authorities or by starting in-depth administrative controls.

The UIC carries controls and investigations; the imposition of sanctions is the responsibility of the Minister for the Economy and Finance.

The obligations to freeze, report and communicate are applied in relation to the simple occurrence of the personal data indicated in the list issued; they may not be unapplied unless for the presence of information that permits the exclusion of the correspondence with the subjects in the list. Even in these cases, they must be speedily reported to the UIC for eventual further study.

**3. Transmission of communications and reports.**

For the transmission of reports and communications envisaged in the present provision are applied the instructions in the Circular of the UIC of 22 August 1997 and the data entry instruments especially prepared.

In any case, direct contact may be made with the Anti Money laundering Service, Division of suspicious transactions.

Director General: Santini

Rome 9 November 2001

## **Law 415, 27 November 2001**

Text of Decree Law 353, 28 September, coordinated with conversion law 415, 27 November 2001 on “Disciplinary sanctions for violations of the measures adopted against the Afghan faction of the Taliban”<sup>1</sup>

---

Notice:

The coordinated text published here has been edited by the Ministry for Justice in accordance with Article 11, paragraph 1 of the consolidated text of the provisions on the promulgation of laws, the issuing of decrees of the president of the republic and on official publications of the Italian republic, approved by Presidential decree 1092 of 28 December 1985, and Article 10, paragraph 3, of the same consolidated text, for the end only of simplifying the reading both of the provisions of the decree law, integrated with amendments carried by the conversion law, as well as those recalled in the decree, transcribed in the notes. What is not changed is the value and efficacy of the legislative acts contained therein.

---

<sup>1</sup> Decree Law was published in the Gazzetta Ufficiale – General Series, 226 of 28 September 2001.

Conversion Law 415 was published in the Gazzetta Ufficiale – General Series, 277 of 28 November 2001



The amendments carried by the conversion law are shown between the parentheses ((.....)).

In accordance with Article 15, paragraph 5, of law 400 of 23 August 1988 (Provisions for Government Business and regulations of the Presidency of the Council of Ministers), the amendments introduced by the conversion law have effect from the day following the day of publication.

#### Article 1

1.1 Acts carried out in violation of the provisions of Articles 2, 4, 5 and 8 of Regulation (EC) 467/2001 of the Council of 6 March 2001 hereinafter “Regulation”, published in the Official Journal of the European Community 67 of 9 March 2001 shall be null.

((2. Violation of the provisions of Article 2 of the Regulation is punishable by monetary administrative sanction not less than half the value of the transaction and not above double the same value.

2-bis. Violation of the provisions of Article 4 of the Regulation is punishable by the penalty provided for in Article 250 of the Penal Code.

2-ter. Violation of the provisions of Article 5 of the Regulation is punishable by the penalty provided for in Article 247 of the Penal Code.

2-quater. Violation of the provisions of Articles 6 and 7 of the Regulation is punishable by monetary administrative sanction not less than Euro 200,000 and not more than Euro 2,000,000.

2- quinquies. Aside from cases of being accomplice in the violations in the above paragraphs 2, 2-bis, 2-ter and 2-quarter, the violation of the provisions of Article 8 of the regulation is punishable by monetary administrative sanction not less than Euro 100,000 and not above Euro 1,000,000.

2-sexies. With the sentence of condemnation for the crimes provided for in the preceding paragraphs the confiscation is always ordered of those items that serve or were destined for the perpetration of the crime and items that are the product or profit therefrom.))

References to laws:

- The following is the text of Articles 2, 4, 5 and 8 of Regulation (EC) 467/2001 of the Council of 6 March 2001.

## **Article 2**

1. The subjects referred to in Article 3 of the Regulation shall communicate to the Ministry for the Economy and Finance, the Department of the Treasury, Direction III and to the Ministry for Production, general direction for trading policy and for the management of the trading system, amount of capital and other financial resources subject to freezing (within forty-five days) from the date of the present decree coming into force or from the formation of the same if it is later.

(( 1-bis. Then Ministry for the Economy and Finance shall see to sending jointly copies of the communications received from the

competent parliamentary bodies of the Senate of the Republic and the Chamber of Deputies.

2. Violation of the obligation to communicate as per paragraph 1, outside hypotheses of being accomplice in the other acts of violence provided for in the present decree, is punishable by monetary administrative sanction not less than one third and not more than half the amount of the same as per paragraph 2 of Article 1.))

### **Article 3**

1. For assessing the violation of the provisions ((as per Article 1, paragraphs 2, 2-ter, 2-quater, and 2-quinquies, and Article 2, paragraph 2)) and for infliction of the relative sanctions, the provisions of Title II, Chapter I and II of (consolidated text of the laws on monetary regulations, as per decree of the President of the Republic 148 of 31 March 1988 and successive amendments, with exception for the provisions of Article 30)).

Reference legislation:

#### Article 2

1. All funds and other financial resources belonging to any natural or legal person, entity or body designated by the Taliban Sanctions Committee and listed in Annex I shall be frozen.
2. No funds or other financial resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, persons, entities or bodies designated by the Taliban Sanctions Committee and listed in Annex I.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to funds and financial resources for which the

Taliban Sanctions Committee has granted an exemption. Such exemptions shall be obtained through the competent authorities of the Member States listed in Annex II.

#### Article 4

It shall be prohibited to sell, supply, export or ship, directly or indirectly, the chemical, acetic anhydride (CN 2915 24 00) to any natural or legal person or any entity or body in Taliban-controlled Afghanistan, or to any person, entity or body for the purpose of any business carried on in, or operated from Taliban-controlled Afghanistan.

#### Article 5

1. Without prejudice to the powers of Member States in the exercise of their public authority, it shall be prohibited to grant, sell, supply or transfer, directly or indirectly, technical advice, assistance or training related to the military activities of armed personnel under the control of the Taliban, to any natural or legal person or any entity or body in Taliban-controlled Afghanistan, or to any person, entity or body for the purpose of any business carried on in, or operated from Taliban-controlled Afghanistan.

2. The prohibition set out in paragraph 1 shall not apply in cases where the Taliban Sanctions Committee has granted an exemption in advance. Such exemptions shall be contained through the competent authorities of the Member States listed in Annex II.

#### Article 8

The participation in related activities the object or effect of which it is, directly or indirectly, either to promote the transactions or activities referred to in Articles 2, 4, 5 and 6 or the operation of the establishments referred to in Article 7, or to circumvent

the provisions of this Regulation, either through any natural or legal person, entity or body acting as middleman or front company, or by any other means, shall be prohibited.”

The following is the text of Articles 250 and 247 of the Penal Code:

Article 250 (Trading with the Enemy) – “The citizen or foreigner living in the territory of the State, who, in time of war and outside the cases indicated in Article 248, trades, also indirectly, with subjects of the enemy State, wherever living, or with other persons living in the territory of the enemy State, is punishable by imprisonment from two to ten years and to a fine equal to five times the vale of the merchandise and, in any case, not less that Lire two millions.”

Article 247 (Wartime Aiding and Abetting) – “Whoever, in time of war, has intelligence with the foreigner for aiding military operations to the damage of the Italian State, or to otherwise damage military operations of the Italian State, or commits other facts directive to that scope, is punishable by imprisonment not less that ten years; and if the purpose has been achieved, with death.”

Chapters I and II of President of the Republic Decree 148 of 31 march 1988 (Approval of the consolidated text on monetary regulations) implement, respectively, “Guidelines for Assessing monetary violations” and “Application of administrative sanctions”.

Reference is to Article 30 of the above Presidential Decree 148 of 1988:

“Article 30 (Fulfilment...) 1. On illegal money the sanctions of the present consolidated text are not applied if the perpetrator within 120 days from the date of receiving the contesting letter he pays to the state treasury the sum referred to in paragraph 2 and furthermore provide, within a year of the same date, provides for the following fulfilments relative to the goods constituting the object of each illegal contested illegal act, when the requirements are present at the moment the act of formal notification:

- a. To surrender to the Ufficio Italiano dei Cambi the amount in foreign exchange that can be accredited on foreign exchange accounts on the basis of least cost of exchange rate calculated between the receiving the act of contestation and the actual surrender,
  - b. To constitute itself transferee without corresponding goods, different from foreign currency, held in Italy through the mediation of non resident subjects;
  - c. To sell against foreign currency to be accredited in foreign currency accounts goods different from those indicated in letter a. and b. and from the assets in lire held directly in Italy and to surrender the currency earned in conformity with the provisions of a.
2. The amount to pay in shall be equal to 5 per cent of the value of the goods that constitute the illicit object when its value does not exceed 25 million lire; to 10 per cent of the value when it is not over 25 million; to 15 per cent of the value when it is over 10 million; to 20 per cent of the value when it is more than 1,000 million lire.

3. The Minister of the treasury decides, with a decree, the way the payment referred to in paragraph 2 above shall be done. The provisions of the legislative decree of the provisional head of state 1511 of 15 December 1947 remained in force.
4. Documentation proving the fulfilment referred to in paragraph 1 must be transferred, within a hundred days from being made, to the Ufficio Italiano dei Cambi who, having checked that the same fulfilments have been respected, shall declare voided the illicit administrative currency and make arrangements for the immediate restitution of the items subjected to sequester to those having rights to them.
5. The power to define the procedures of the administrative sanction regulated by this Article shall not be in the exercise of those who have already availed of that power for other illicit currency, whose act of objection will have been received by them within 360 days preceding the reception of the act of objection to the illicit in question.”

#### **Article 4**

((1. The provisions of the present decree-law cease to have effect from the date in which the measures set down in the regulation are suspended or revoked.))

#### **Article 4-bis**

((1. In pursuant of Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of Regulation (EC) 1334/2000 of the Council of 22 June 2000, the export of goods and technologies not contained in the list in Attachment 1 to the same Regulation may be subordinated to the release of authorization on specific request of the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Defence or Ministry of the Interior. The request shall be sent to the Ministry of Production – General Direction for trade policy and for the management of trade, and communicated to the other two ministries.

2. In the case that observations are made by the Administrations of paragraph 1 above, within the 24 hours following the receipt of the request, the Ministry for production shall indicate, within the following 24 hours, a conference of the services of the Administrations involved for their examination and shall communicate the results to the same to the exporter and to the Ministry for the Economy and Finance – Customs Agency.
3. In the case that no observations are made by the Administrations in paragraph 1, the Ministry for Production when the operation is to be subjected to authorization shall communicate immediately to the exporter and the ministry for the Economy and Finance – Customs Agency that the export operation is subject to authorization.
4. The consulting committee set up by Article 5 of legislative decree 89 of 24 February 1997 will be augmented by a representative of the ministry for Communications. The Ministry of Production shall regulate, through its own decree, the ways the committee will function.))



Reference laws:

Refer to the text of Article 4, paragraphs 1, 2, and 3 of Regulation (EC) 1334/2000 of the Council, of 22 June 2000 (published in the Official Gazette of the European Community 159 of 30 June 2000):

“Article 4 -1.

1. An authorisation shall be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the exporter has been informed by the competent authorities of the Member State in which he is established that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for use in connection with the development, production, handling, operation, maintenance, storage, detection, identification or dissemination of chemical, biological or nuclear weapons or other nuclear explosive devices or the development, production, maintenance or storage of missiles capable of delivering such weapons.

2. An authorisation shall also be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the purchasing country or country of destination is subject to an arms embargo decided by a common position or joint action adopted by the Council or a decision of the OSCE or an arms embargo imposed by a binding resolution of the Security Council of the United Nations and if the exporter has been informed by the authorities referred to in paragraph 1 that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for a military end-use. For the purposes of this paragraph, 'military end-use' shall mean:

- (a) incorporation into military items listed in the military list of Member States;
- (b) use of production-, test- or analytical equipment and components therefor, for the development, production or maintenance of military items listed in the abovementioned list;
- (c) use of any unfinished products in a plant for the production of military items listed in the abovementioned list.

3. An authorisation shall also be required for the export of dual-use items not listed in Annex I if the exporter has been informed by the authorities referred to in paragraph 1 that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for use as parts or components of military items listed in the national military list that have been exported from the territory of that Member State without authorisation or in violation of an authorisation prescribed by national legislation of that Member State.

The following is the text of Article 5 of Legislative Decree 89 of 24 February 1997 (Implementing Regulation (EC) 3381/94 and Decision 94/942/PESC on exportation of dual-use goods)

“Article 5 (Consultative Committee) –

1. At the Ministry of Foreign Trade a consultative committee shall be set up for the exportation of dual-use goods.

2. The Consultative Committee, within thirty days of the receipt of a request formulated by the Ministry of Foreign Trade, shall express an obligatory but not binding opinion for the purposes of granting, denying, annulling, revoking, suspending and amending authorizations as per Article 6, paragraphs 1 and 2 of the Regulation. The above mentioned term is extended by ninety days if the Committee deem if necessary to carry out further investigation. The Committee shall express, furthermore, at the request of the Ministry of Foreign Trade, or of other Ministries interested, an opinion on questions of a general nature relative to the activity of authorization and control of exports of goods of dual-use and on questions connected with updates of the relative laws.

3. The Consultative Committee shall be composed of an director general of the Ministry of Foreign Affairs, who will act as chairperson, by a representative of the Ministry of Foreign Trade, two from the Ministry of the Defence, of the Interior and a representative each for the Ministries of Finance, Treasury, Industry, Trade and Crafts, of Health and Universities and Scientific and Technological Research. At the meetings of the Committee four expert

technicians shall participate without right of vote from outside the administration, with competence for each of the exercises of control of goods of dual-use, nominated with decree of the Minister for Foreign Trade, on proposal of the Minister for Industry, of Trade and Crafts. At the above meetings other experts may also participate without right of vote, for special needs and at the request of the Committee itself, also not part of the administration, within the limits of the allocation of the existing budget.

4. The members of the Consultative committee and their substitutes shall be nominated by decree of the Minister for Foreign Trade; they are nominated respectively by the Ministries indicated in paragraph 3, within thirty days of the request by the Ministry of Foreign Trade. A fruitless passing of the expiry date shall not prejudice the functioning of the body. The Committee shall be renewed every three years.

5. The Consultative Committee shall be validly constituted with the presence of at least five members. It shall decide by majority of those present.”

#### Article 5

This decree comes into force on the same day of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Italian Republic and will be submitted to the Chamber of deputies for conversion into law<sup>2, 3</sup>.

---

<sup>2</sup> Decree Law 353 was published in the Gazzetta Ufficiale 226 of 28 September 2001.

(continued)

Given in Rome, 27 November 2001.

---

Conversion Law 415 was published in Gazzetta Ufficiale – General Series, 277 of 28 November 2001

<sup>3</sup> For details of the conversion law see the preceding note.

## **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **Decreto 13 dicembre 2001, n. 485**

**Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40.**

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentito l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero;

Visto l'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001;

Emana il seguente regolamento:

#### **Articolo 1**

##### **Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi;

d) per "intermediari finanziari" si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.

## **Articolo 2.**

### **Contenuto dell'attività.**

1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:

a) la distribuzione di carte di pagamento;

b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.

## **Articolo 3.**

### **Elenco.**

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'articolo 3 del decreto.

2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile.

3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti esteri di cui all'articolo 4 per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC.

4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.

## **Articolo 4.**

### **Soggetti esteri.**

1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3.

2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:

a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria o di attività di natura finanziaria;

b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;

c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia.

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

#### **Articolo 5.**

##### **Altre attività esercitabili.**

1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

2. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3, le attività seguenti:

a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario;

b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

#### **Articolo 6.**

##### **Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco.**



1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.

2. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell'attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d'ufficio in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell'articolo 3, comma 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC e previa comunicazione della proposta stessa all'interessato, può disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell'elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio.

5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

## **Articolo 7.**

### **Disposizioni finali.**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.

3. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

**Law 431 of 14 December 2001****Urgent measures to counter and suppress the financing of international terrorism****The text of the decree law n. 369 of 2001 coordinated with the law enacting it**

Relevant articles

*Unofficial translation***Section one****The Financial Security Committee**

1. In compliance with international obligations undertaken by Italy in the strategy to combat activities linked to international terrorism, and in order to step up the effort to combat the matters referred to in this decree, the Financial Security Committee (CSF) hereafter referred to as "the Committee", chaired by the director-general of the Treasury or a person delegated by him, and composed of 11 members, is hereby instituted at the Ministry of the Economy and Finance for a period of one year, beginning on the date of entry into force of this decree, and without any additional charges to the central government budget. The members are appointed by the Minister of the Economy and finance on the basis of the nominations made, respectively, by the Minister of Home Affairs, the Minister of Justice, the Minister of Foreign Affairs, the Bank of Italy, the National Companies and Stock Exchange Commission - CONSOB, and the Foreign Exchange Control Office - Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). A senior professional civil servant from the Ministry of the Economy and Finance, an officer from the Guardia di Finanza, a civil servant or official serving with the Anti-Mafia Investigative Directorate, an official of the Carabinieri and a representative of the National Anti-Mafia Directorate shall also be members of the Committee. The Committee's existence may be extended by prime ministerial decree, adopted in accordance with a prior resolution of the Council of Ministers.

2. As an exception to any other provisions governing official secrecy, any penalties issued under section 2 of decree law 353 of 28 September 2001 shall be notified to the Committee.

**2-bis.** The entities represented on the Committee shall notify the Committee of any information falling within the scope of the Committee, even if this infringes official secrecy legislation.

**2-ter.** The judicial authorities shall provide the Committee with any information deemed useful for the purposes of this decree.

**3.** The Committee, acting by agreement with the Bank of Italy, shall issue its own resolution identifying any further data or information, acquired under current counter money-laundering, usury and financial intermediaries legislation that the public administrations are obliged to submit to the Committee. The Committee may request further investigations to be conducted by the UIC, Consob, and the special currency police unit. Whenever it is deemed necessary strictly for the purposes of subsection (1) above, it may also request the Guardia di Finanza to conduct investigations pursuant to section 2 of Legislative Decree 68 of 19 March 2001. The chairman of the Committee may submit data and information to the Executive Committee for the Intelligence and Security Services, and to the directors of the Intelligence and Security Services, also for the purposes of the coordination activities for which the Prime Minister is responsible pursuant to section 1 of Law 801 of 24 October 1977.

**4.** The Committee shall establish any links that are needed with organisations that perform similar functions in other countries for the purpose of contributing to the necessary international coordination, also in the light of the decisions that will be adopted in this regard by the International Working Group on the Financing of Terrorism (FAFT/GAFI).

**4-bis.** The powers of the UIC and the Special Currency Police Unit of the Guardia di Finanza, provided by current legislation to prevent the use of the financial system for the purposes of money-laundering, shall also be exercised by the same entities to combat international terrorism through financial means.

**5.** The measures imposing sanctions provided by article 2 of this decree shall be issued without requiring the opinion of the advisory committee provided by section 32 of the consolidated Currency Act, referred to in Presidential Decree 148 of 31 March 1988.

**6.** Within 30 days of the entry into force of this decree, the internal regulations of the Guardia di Finanza Corps shall be amended as appropriate.

## **Section 2**

### **Penalties**

**1.** Any acts which performed in violation of any provisions prohibiting the export of goods and services, banning the provision of financial services, or freezing capital assets and other financial resources in regulations adopted by the European Union Council, also in implementation of the

United Nations Security Council resolutions, are null and void.

**2.** The penalty for any violation of the provisions referred to in subsection (1) above shall be an administrative fine of not less than one-half of the value of the operation and not more than twice its value.

**3.** The persons referred to in the regulations referred to in subsection (1) shall notify the Ministry of the Economy and Finance, Treasury Department, of the value of any capital or other financial resources that have been frozen, within 30 days of the entry into force of the regulations or, if subsequent to that date, of the date, which the capital or the financial resources are constituted. In the event of omitting or delaying said notification, regardless of cases of concurrent violations of other provisions of this decree, offenders shall be punished with an administrative fine which shall not be less than one third and not more than one half of the amount of the penalty provided by subsection (2).

**4.** In order to ascertain the violations of the provisions referred to in this section, and for the imposition of the penalties, the provisions of title II, chapters I and II, of the consolidated currency Acts, pursuant to Presidential Decree 148 of 31 March 1988, as subsequently amended, shall apply, save for the provisions of article 30.

### **Section 2-bis.**

#### **Obliteration of Lire-denominated banknotes**

*Omissis*

### **Section 3.**

#### **Entry into force**

**1.** This decree shall enter into force on the day of its publication in the Official Gazette of the Italian Republic, and shall be brought before both Houses of Parliament for enactment.

## **Law 438 of 15 November 2001**

**Converted into law, with amendments, of decree law 374 of 18 October 2001, containing  
urgent provisions for combating international terrorism**

Published in the Gazzetta Ufficiale 293 of 18 December 2001

### Conversion Law

#### Article 1

1. Decree Law 374 of 18 October 2001 containing urgent provisions for combating international terrorism, is converted into law with amendments carried in the attachment to this law.
2. This law shall come into force on the day following that of its publication in the Gazzetta Ufficiale.

---

### **Text of the decree law coordinated with the conversion law**

Published in the Gazzetta Ufficiale 293 of 18 December 2001

(\*) Amendments added by the conversion law are printed in italics

#### Article 1

Associations for purposes of terrorism including international

1. Article 270-bis of the Penal Code is substituted by the following:

“Article 270-bis (Associations for purposes of terrorism including international or for subversion of the democratic order). – *Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations whose purpose is the committing of acts of violence for terrorist ends or for subversion of the democratic order is punishable by imprisonment from seven to fifteen years. Whoever takes part in such associations is punishable by imprisonment from five to ten years. For the purposes of the penal law, the goals of terrorism exist also when the acts of violence are directed against a foreign state, and institution or international organization. For those condemned always of obligatory is the confiscation of those items that served or were destined towards the committing of the crime and those items that are their price, product, profit or that constitutes their use*”.

1-bis. After Article 270-bis of the Penal Code the following is inserted:

“Article 270-ter (Assistance to members). – *Whoever, apart from cases of complicity in the crime or aiding and abetting, give refuge or provides sustenance, hospitality, means of transport, instruments for communication to any persons who are members of the associations indicated in Articles 270 and 270-bis is punishable by imprisonment up to four years. The punishment is increased if the assistance is continuous. Those are not punishable who commit the fact in favour of a close relative.*”

2. To Article 1, first paragraph, of Law 110 of 18 April 1975, after the words: “aggressive chemicals” these are inserted: “biological, radioactive”.
3. (Suppressed)
4. (Suppressed)
5. To Article 7, n.1) of the Penal Code, after the words: “crimes against the person of the State” the following is added: “Italian”. 5-bis. To Articles 307, first paragraph, and 418, first paragraph, of the penal code the following words: *give refuge or provide sustenance*” are substituted by *“give refuge or provides sustenance, hospitality, means of transport, instruments for communication”*. 5-ter. To Article 307, second paragraph and 418, second paragraph, of the Penal Code the words: *“if the refuge or sustenance are given”* are substituted by the following: *“if assistance is given”*. 5-quater, To Article 407, paragraph 2, letter a), no. 4 of the Code of Criminal Procedure the words: *“270-bis, second paragraph”* are suppressed.

## Article 2

(Suppressed)

## Article 3

Provisions for interception and search

1. In the criminal procedures provided for in Article 270-ter of the penal code and for the crimes in Article 407 paragraph 2 letter a) no.4 of the code of criminal procedure, the provisions of Article 13 of decree law 152 of 13 May 1991 are applied, converted, with amendment, by law 203 of 12 July 1991.
2. To Article 25-bis, paragraph 1, of decree law 306 of 8 June 1992, converted, with amendments, by law 152 of 7 August 1992, after the words: “criminal procedure” the following is inserted: “*or acts with purposes of terrorism*”.

#### Article 4

##### Undercover Operations

1. Without prejudice to the provisions of Article 51 of the penal code, police officers are not punishable who in the course of *specific operations provided for in paragraph 5*, for the only aim of acquiring evidence for crimes committed for terrorist ends, also through planted persons acquire, receive, substitute or conceal money, arms, documents, *drugs*, goods or items which are the object, product, profit or means for committing the criminal act, or otherwise hide the nature of the source or allow their use.
2. For the same investigations as per paragraph 1, police officers or agents of the investigative police can make use of *documents, identity*, or means of cover also to begin or enter into contact with subjects and communications websites, by informing the public minister *as soon as possible and anyway* within forty-eight hours following the beginning of the action.



3. In criminal procedures provided for in Article 407, paragraph 2, letter a) of the code of criminal procedure, the provisions of Article 10 of decree law 419 of 31 December 1991 are applied, converted, with amendments, by law 172 of 18 February 1992.
4. The operations indicated in paragraphs 1 and 2 are carried out by the officers or investigative police belonging to the investigative branches of the State Police and the Arm of the Carabinieri specialized in activities for combating terrorism and subversion and by the Finance Police specialised in activities to combat financing of international terrorism.
5. The execution of the operations in paragraphs 1 and 2 is managed, in accordance with the branch to which the investigative officers belong, by the head of the police force or by the Commanding General of the Carabinieri or of the Finance police for the specific features of their respective institutional duties, or by delegation by them, respectively to the chief of police or the head at provincial level of the arm to which they belong, to whom immediate communication must be made on the outcome of the operation.
6. The arm in charge of the execution of the operation shall give prior communication to the public minister having competence for the investigation, indicating, *if it necessary or requested*, the name of the police officer responsible

for the investigation, *as well as the names of any assistants employed. The public minister shall however be informed without delay by the same arm in the course of the operation of the means and subjects who take part, as well as the results.*

7. Investigative police officers can make use of assistants, to who the condition of non-punishability as per paragraph 1 shall be extended. For carrying out the operations, a temporary use may be authorized of movables and immovables, as well as cover documents according to the means established by decree of the Minister of the Interior, together with the Minister of Justice and other ministers interested. *In the same decree are defined the forms and means for coordination, for informational and operational ends, between the investigative bodies in paragraph 4.*

## Article 5

### Preventive Interception

1. Article 226 of the provisions for implementation, coordination and transitory provisions of the code of criminal procedures approved by legislative decree 271 of 28 July 1989, is substituted by the following:  
“Article 226 (Interception and preventive controls on communications). –
  1. The Minister of the Interior or, delegated by him, the heads of the central services in Article 12 of decree law 153 of 13 May 1991, converted, with amendments, by law 203 of 12 July 1991, as well as the Chief of Police or Provincial Commander of the Carabinieri and of the Finance Police, shall request the public prosecutor at the court

- of the provincial capitol of the location where the subject to be put under surveillance lives or, in the case where it cannot be known, in the location where the preventive needs have emerged, , authorization for the interception of communications or conversations, also by means of telecommunications, *as well as interception of communications or conversations between persons present also if these occur in place indicated in Article 61????? Of the Penal Code*), when is becomes necessary to collect information about prevention of crimes in Article 407 paragraph 2 letter a) no. 4 and 51 paragraph 3-bis of the code. The Minister of the interior may also delegate the Director of the Antimafia Investigation Department within the limits of the crimes in Article 5???? Paragraph 3-bis of the code.
2. *The public prosecutor, whenever there are investigative elements that justify the activity or prevention and deems it necessary, shall authorize the interception for a maximum duration of forty days that may be extended for successive periods of twenty days where the legal premises persist. The authorization to carry out the operations is given by the public minister by decree setting out the reasons, in which there shall be given clear acknowledgement of the motives that make necessary the prosecution of the operations.*
  3. A brief report shall be given of the operations carried out and the content of the interceptions which, together with the support used, is file with the public prosecutor who had authorized the action within five days of its termination. The public prosecutor, having checked the conformity of the actions carried out with the authorization, immediately arranges for destruction of the supports and the reports.

4. By the means and in the cases as per paragraphs 1,2 and 3, the tracing of the telephone and telematic communications may be authorized, as well as the acquisition of external data about the telephone and telematic communications made and the acquisition of other useful information in the possession of the operators of telecommunications.
5. In any case, the elements collected by preventive actions cannot be used in criminal procedures, *aside from investigative ends. In any case the activity of preventive interception in the preceding paragraphs, and the information collected through these activities, cannot be mentioned in reports on inquiries nor be use as evidence nor otherwise revealed.*
2. All other provisions for preventive interception are repealed.
3. Interception of telephone and telematic communications in *Article 226 in implementation, coordination and transitory regulation sin the code of criminal procedures*, as substituted by paragraph 1 are carried out with equipment installed at the Public Prosecutor or in other suitable structures indicated by the prosecutor who give the authorization.

*3-bis. Whoever divulges to persons non authorized or publishes, even partially, the contents of interceptions in Article 226 of the provisions for implementation, coordination or transitory measures of the code of criminal procedures, as substituted by paragraph 1, shall be punishable by imprisonment from six months to three years.*

*3-ter. Whoever, in the course of undercover operations in Article 4, wrongfully reveals or divulges the names of officers or agents of the investigative police who carry out the*

*operations in question, shall be punished, unless the fact constitutes a grave crime, by imprisonment from two to six years.*

#### Article 6

##### Interception of communications between those present

1. To paragraph 3-bis of Article 295 of the code of criminal procedures, are added, at the end, the following words: “as well as from Article 407 paragraph 2 no.4”

#### Article 7

##### Extension of provisions on the prevention of terrorist crimes

1. To Article 18, first paragraph, no.1) of Law 152 of 25 May 1975, are added, at the end. The following words: “as well as the commission of crimes with terrorist intentions including international”.

#### Article 8

##### Regulations on proof

1. To the regulations for implementation, coordination and temporary measures of the code of criminal procedures, approved by legislative decree 271 of 28 July 1989, the following amendments were approved:
  - a. To Article 146-bis, paragraph 1, after the words: “in Article 51 paragraph 3-bis” the following is inserted “ as well as in Article 407, paragraph 2 letter a) no.4”;
  - b. To article 147-bis, paragraph 3, letter a), after the words: from Article 51 paragraph 3-bis” the following is inserted: “as well as in Article 407, paragraph 2 letter a) no.4”;

- c. To Article 147-bis letter c) of paragraph 3 is substituted by the following: “c) when during a trial for any of the crimes in Article 51 paragraph 3-bis of Article 407 paragraph 2 letter a) no.4 of the code persons indicated by Article 210 of the code must be examined against whom the case is brought for one of the crimes in Article 51 paragraph 3-bis or Article 407 paragraph 2 letter a) no.4 of the code even if there was a separation of proceedings.”

2. (Suppressed)

Article 9

Notification

1. *To Article 148 of the code of criminal procedures the following amendments have been made:*
  - a. *To paragraph 2, the words : “and in other cases of absolute urgency” are suppressed;*
  - b. *After paragraph 2 the following is inserted: “2-bis. The judicial authorities can decide that the notifications or communications to the defence be done through appropriate technical means. The office that sends the act shall state in it to have send the original text. 2-ter. In proceedings before the court for examination the judge may decide that, in case of urgency, the notifications can be done by the investigative police to the public prosecutor with the same means as in paragraph.”*
2. *To Article 149, paragraph 1, the code of criminal procedure the words: “or of the investigative police” are suppressed.*

3. *Article 65 of the provisions for implementation, coordination and temporary measures of the code of criminal procedure, approved by legislative decree 271 of 28 July 1989, is appealed.*
4. *After paragraph 2 of Article 677 of the code of criminal procedures the following is added: “2-bis. The condemned, not a prisoner, is obliged, under pain of inadmissibility, to declare or choose of domicile with the request with which he asks measures other than detention or other provisions attributed by law to the surveillance magistracy. The condemned, not a prisoner, has also the obligation to communicate all changes of domicile declared or chosen. In so far as they are compatible, the provisions of Article 161 are applied.”*

#### Article 10

##### Collaboration with Countries of Eastern Europe and the Orient

1. With decree of the Minister of the Economy and Finance, on proposal of the Minister of the Interior, the amount allocated to the budget 2.1.1.0 (Chapter 1249) of the budget of the Minister of the interior for 2001, in accordance with law 212 of 26 February 1992, on collaboration with the countries of Eastern Europe and the Orient, can be subdivided towards the same ends, in terms both of competence and cash, also between other centres of administrative responsibility of the Ministry of the Interior.

#### *Article 10-bis*

##### *Amendments to Article 51 and 328 of the Code of Criminal Proceedings*

1. *To Article 51 of the code of criminal proceedings after paragraph 3-ter the following is added: “3-quarter. When it is a question of procedures for crimes committed or*

- attempted for purposes of terrorism the functions indicated in paragraph 1, letter a), shall be attributed to the office of the public ministry at the court of the provincial capitol of the district where the competent judge his office.”*
2. *To Article 328 of the code of criminal procedures after paragraph 1-bis, the following is added: “1-ter. When it is a question of proceedings for the crimes indicated in Article 51, paragraph 3-quater, the functions of judge for preliminary hearings are exercised, apart from specific provisions of law, by a magistrate of the court in the local capitol of the district in which the competent judge has his office.”*
  3. *The provisions of paragraphs 1 and 2 are applied only in proceedings begun after the date of entry in force of the same provisions,*
  4. *Without prejudice to what is set down in Article 11-bis of the regulations for implementation, coordination and temporary measures of the code of criminal proceedings, approved by legislative decree 271, of 28 July 1989, and thereafter amended, and the provisions of Article 4-bis of decree law 82 of 7 April 2000, converted, with amendments by law 144 of 5 June 2000, are applied.*

#### Article 11

##### Entry into force

1. The present decree shall enter into force on the same day as its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Italian Republic and shall be presented to the Chamber of deputies for conversion into law.



## Law 7 of 17 January 2000

### New rules governing the gold market, *inter alia* in implementation of Council Directive 98/80/EC of 12 October 1998

(published in *Gazzetta Ufficiale* no. 16 of 21 January 2000)

#### Article 1

(*Gold dealing*)

1. For the purposes of this Law "gold" shall mean:

- a. investment gold, meaning gold in the form of a bar or a wafer of a weight accepted by the bullion markets but always greater than 1 gram, of a purity equal to or greater than 995 thousandths, whether or not represented by securities; gold coins of a purity equal to or greater than 900 thousandths, minted after 1800, that are or have been legal tender in the country of origin, normally sold at a price which does not exceed the open market value of the gold contained in the coins by more than 80 per cent, included in the list prepared by the Commission of the European Communities and annually published in the C series of the *Official Journal of the European Communities*; and coins having the same characteristics, even if not included in the aforementioned list. The procedures for transmitting to the Commission of the European Communities the information concerning the coins traded in Italy which meet these criteria shall be established with a decree of the Minister of the Treasury, the Budget and Economic Planning;
- b. gold material other than that referred to in subparagraph a), prevalently for industrial use, both in the form of semi-manufactured products of a purity equal to or greater than 325 thousandths and in any other form and of any other purity.

2. Any person who arranges or carries out transfers of gold from or to a foreign country or trades in gold in Italy or other transactions in gold even if these are free of charge shall be required to declare the transaction to the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi] where the value thereof is equal to or greater than 20 million lire. Professional operators referred to in paragraph 3 shall also be required to comply with the declaration requirement, whether they operate for own account or on behalf of third parties. Transactions effected by the Bank of Italy shall be excluded from this provision.

3. Dealing in gold on a professional basis for own account or on behalf of third parties may be performed by banks and, subject to notification to the Italian Foreign Exchange Office, by persons satisfying the following requirements:

- a. the legal form must be that of a *società per azioni* or a *società in accomandita per azioni* or a *società a responsabilità limitata* or a *società cooperativa*, with fully-paid up share capital not less than the minimum established for a *società per azioni*;
- b. the corporate purpose must involve gold dealing;
- c. the shareholders, administrators and employees entrusted with functions of technical and commercial management must satisfy the integrity requirements provided for in Articles 108, 109 and 161.2 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993 (the 1993 Banking Law).

4. Operators that purchase gold for use in their own industrial or artisanal processing or to be entrusted exclusively for processing to a holder of a hallmark referred to in Legislative Decree 251 of 22 May 1999 shall be excluded from the provisions of paragraph 3.

5. The data of the declarations referred to in paragraph 2 shall be made available to the competent authorities for tax, anti-money-laundering, public-order and security purposes in accordance with the laws in force and the procedures agreed with said authorities.

6. The contents and manner of making the declaration provided for in paragraph 2 shall be established by the Italian Foreign Exchange Office with a measure to be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*. The Italian Foreign Exchange Office shall agree the procedures for transmitting the data contained in the declaration with the competent authorities.

7. For intermediaries other than banks, verification that the requirements provided for in paragraph 3 are satisfied shall be entrusted to the Italian Foreign Exchange Office.

8. The Italian Foreign Exchange Office shall establish, consistently with the standards in use in the principal international markets, the standards that unrefined gold must meet in order to obtain the qualification of "good delivery" in the national market.

9. The Italian Foreign Exchange Office:

- a. on the basis of predetermined tariffs and procedures shall with an ad hoc measure certify the eligibility for "good delivery" of firms applying therefor and found to be able, taking account of their technical capability, reliability and integrity, to comply with the standards referred to in Article 8;

- b. shall oversee continued satisfaction of the requirements for certification, in the absence of which it shall revoke the related measure;
  - c. identify on the basis of predetermined criteria the public or private institutions from which interested firms may obtain the technical and commodity attestations necessary for certification.
10. The provisions in force regarding titles and marks of precious metals shall be unaffected.
11. Save for the Bank of Italy, the Italian Foreign Exchange Office and banks, the provisions of public security law concerning gold dealing shall continue to apply.

## Article 2

### *(Financial transactions in gold)*

1. The pursuit on a professional basis of activities involving financial transactions in gold, whether or not represented by securities, including gold coins, shall be restricted to banks and intermediaries authorized pursuant to Article 18 of Legislative Decree 58 of 24 February 1998 (the Consolidated Law on Financial Intermediation) to provide investment services.
2. Where transactions referred to in paragraph 1 give rise to physical delivery of gold, such transactions shall be subject to the declaration requirement referred to in Article 1.2.

## Article 3

### *(Tax provisions)*

1. In Article 4, fifth paragraph, second sentence, of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments, the words "to which the Bank of Italy, the Italian Foreign Exchange Bank or agent banks are party" shall be replaced by the words "effected by the Bank of Italy and by the Italian Foreign Exchange Office".
2. Exempt transactions referred to in Article 10, point 3, of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments shall be considered services provided. The tax treatment already applied shall be unaffected and refunds of taxes already paid shall not be made, nor shall the variation referred to in Article 26 of Presidential Decree 633/1972 and subsequent amendments be permitted.
3. The following amendments shall be made to Article 10 of Presidential Decree 633 of 26 October 1972:
  - a. at point 9, the words "effected in connection with relations to which the Bank of Italy and the Italian Foreign Exchange Office or agent banks are party pursuant to Article 4, last paragraph, of this Decree" shall be replaced by the following: "effected in connection with transactions carried out by the Bank of Italy and the Italian Foreign Exchange Office pursuant to Article 4, fifth paragraph, of this Decree";
  - b. point 11 shall be replaced by the following:
 

"11) assignments of investment gold, including that represented by gold certificates, allocated or otherwise, or exchanged on metal accounts, except for those carried out by persons producing investment gold or transforming gold into investment gold that have opted in the manner and within the time limits established by Presidential Decree 442 of 10 November 1997, also for each individual assignment, for application of the tax; transactions provided for in Articles 81.1c-*quater* and 81.1c-*quinquies* of the income tax code approved by Presidential Decree 917 of 22 December 1986 and subsequent amendments involving investment gold; brokering relating to the preceding transactions. If the assignor has opted for application of the tax, a similar option may be exercised for the related brokering. Investment gold shall mean:

    - a. gold in the form of a bar or a wafer of a weight accepted by the bullion markets but always greater than 1 gram, of a purity equal to or greater than 995 thousandths, whether or not represented by securities;
    - b. gold coins of a purity equal to or greater than 900 thousandths, minted after 1800, that are or have been legal tender in the country of origin, normally sold at a price which does not exceed the open market value of the gold contained in the coins by more than 80 per cent, included in the list prepared by the Commission of the European Communities and annually published in the C series of the *Official Journal of the European Communities*, on the basis of the communications transmitted by the Minister of the Treasury, the Budget and Economic Planning, and coins having the same characteristics, even if not included in the aforementioned list;"
4. The following paragraph shall be added at the end of Article 17 of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments:
 

"By way of derogation from the first paragraph, for taxable assignments of investment gold referred to in Article 10, point 11, as well as for assignments of gold material and for those of semi-manufactured products of a purity equal to or greater than 325 thousandths, the tax shall be paid by the assignee if the latter is a person taxable in Italy. The invoice, issued by the assignor without tax charged, in compliance with the provisions of Article 21 *et seq.*, and bearing a reference to this paragraph, must be integrated by the assignee with an indication of the tax rate and the related tax and annotated in the register referred to in Article 23 or 24 within the month of receipt or subsequently but always within fifteen days of receipt and with reference to the related month; the same document shall also be annotated in the register referred to in Article 25 for purposes of the tax credit."

5. The following amendments shall be made to Article 19 of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments:

- a. in paragraph 3, subparagraph d) shall be replaced by the following:  
"d) assignments referred to in Article 10, point 11, effected by persons that produce investment gold or transform gold into investment gold;"
- b. the following shall be added after paragraph 5:

"5-bis. For persons other than those referred to in subparagraph d) of paragraph 3, the limitation of the tax credit referred to in the preceding paragraphs shall not apply to the tax charged, due or paid for purchases, including intra-European Union purchases, of investment gold, for purchases, including intra-European Union purchases, of and for imports of gold other than investment gold destined to be transformed into investment gold by or on behalf of the same persons, and for services consisting in changes in the form, weight or purity of gold, including investment gold".

6. The words "included in the own activity of the firms effecting them" shall be deleted from Article 22, first paragraph, point 6, of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments.

7. In Article 30, third paragraph, subparagraph a), of Presidential Decree 633 of 26 October 1972, after the words "and to imports", the following words shall be added: ", for this purpose also including transactions effected pursuant to Article 17, fifth paragraph".

8. The following amendments shall be made to Article 68 of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments:

- a. subparagraph b) shall be replaced by the following:  
"b) imports of free samples of modest value, specially marked;"
- b. subparagraph c) shall be replaced by the following:  
"c) every other final import of goods assignment of which is exempt from tax or not subject to it pursuant to Article 72. For transactions concerning investment gold referred to in Article 10, point 11, the exemption shall apply where fulfilment of the requirements indicated therein is shown by the attestation rendered in the customs declaration by the person effecting the transaction;"

9. The following paragraph shall be added at the end of Article 70 of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 and subsequent amendments:

"For imports of gold material and of semi-manufactured products of a purity equal or greater than 325 thousandths by persons taxable in Italy, the tax liability, assessed and settled in the customs declaration on the basis of the attestation rendered therein, shall be discharged pursuant to the provisions of Title II; to such end the customs document must be annotated, with reference to the month of issue thereof, in the registers referred to in Article 23 or 24, and, for purposes of the tax credit, in the register referred to in Article 25."

10. For assignments and imports of silver in the form of a bar or powder of a purity equal to or greater than 900 thousandths, the provisions of Articles 17, fifth paragraph, and 70, last paragraph, of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 as amended by this Article shall apply.

11. The provisions of Articles 10, point 11, and 68, subparagraph b), of Presidential Decree 633 of 26 October 1972 shall be considered to apply to transactions involving gold sheets even if effected prior to the date of entry into force of this Law.

12. With regard to the accounting requirements and the procedures and time limits for payment of the taxes, Article 3.136 of Law 662 of 23 December 1996 shall apply.

#### **Article 4**

##### *(Sanctions)*

1. Any person who engages in the activity referred to in Article 1.3 without having notified the Italian Foreign Exchange Office thereof or without satisfying the requirements therefor shall be punished by imprisonment for a term of between six months and four years and by a fine of between four million and twenty million lire. Any person who engages in the activity provided for in Article 2.1 without being authorized shall be subject to the same penalty.

2. Violations of the declaration requirement referred to in Article 1.2 shall be punished by an administrative sanction of between 10 per cent and 40 per cent of the value traded. For ascertainment of the violations provided for in this paragraph and for imposition of the related sanctions, the provisions of the codified law on foreign exchange, approved by Presidential Decree 148 of 31 March 1988 and subsequent amendments, shall apply.

3. The provisions of Law 689 of 24 November 1981 and subsequent amendments shall apply insofar as they are compatible. Reduced payment provided for in Article 16 thereof shall not be permitted.

#### **Article 5**

##### *(Final and transitional provisions)*

1. In the period of this Law's initial application, the requirements referred to in Article 1.3, subparagraphs a) and b), shall not be required for persons that have been authorized for at least five years at the date of entry into force of this Law pursuant to Article 15 of the codified law on foreign exchange, approved by Presidential Decree 148 of 31 March 1988, and demonstrate that they have used the authorization for an annual quantity of at least 30 kilograms.

Such persons shall be required to comply within three years of the date of entry into force of this Law with the provisions of Article 1.3, including the requirements referred to in subparagraphs a) and b) thereof.

2. Persons authorized for less than five years or that have not used the authorization for the minimum quantity specified shall be required to notify the Italian Foreign Exchange Office of their intention to engage in the activity referred to in Article 1.3 and to comply with the provisions of Article 1.3 within one year of the date of entry into force of this Law.

3. The Italian Foreign Exchange Office shall verify satisfaction of the requirements provided for in paragraphs 1 and 2.

4. The threshold amount established by Article 1.2 of this Law may be modified with the measure referred to in Article 4.3a) of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991.

#### **Article 6**

*(Repeals)*

1. Article 2, third paragraph, of Viceregal Decree 331 of 17 May 1945, Article 1.1e) of Law 599 of 26 September 1986 and Articles 15.3 and 15.4 of the codified law on foreign exchange, approved by Presidential Decree 148 of 31 March 1988, are repealed.

**CIRCULAR N° 393/D of 17 January 2000*****Selling of Insurance Products through the Internet***

*omissis*

**4.10 Requirements on money laundering**

Due to the distance the use of the Internet makes it more difficult for the undertaking or its representatives to identify the person that makes or receives payments exceeding 20 million lire or takes out a life policy or else, if this is the case, his or her proxy (article 4.1 of ministerial decree of 19 December 1991 reads “data on the opening of accounts, deposits or other permanent relations must be gathered in the presence of the holder or of his or her proxy ...”).

In this regard we refer to the application criteria of the said ministerial decree established by the Ministry of the Treasury (Communication of 5 June 1992), which, if the direct identification is not possible, require the intermediary concerned (in this case the insurance undertaking) to obtain a declaration issued by another intermediary as per Law 197/91 who has already identified this person in the performance of his activity.

For identification purposes we do not judge sufficient to obtain the identity card of the person to be identified.

*omissis*

**CIRCULAR N° 394/D of 18 January 2000**

***Legislative decree 343 of 4 August 1999. Implementation of directive 95/26/EEC on reinforcing prudential supervision in the insurance sector. First indications and general instructions.***

*omissis*

**5. Effects of the rules of legislative decree 343/99 on ISVAP circulars and orders**

Further to the issuing of legislative decree 343/99 Isvap started a review of the circulars and orders in force issued since 1 September 1983, regarding the assignment of specific and further competences to the board of statutory auditors. The purpose was to verify whether they still apply in view of the new provisions introduced by said decree, according to which the board of statutory auditors is no longer responsible for the legal auditing of accounts also in case of unlisted undertakings.

Here are the results of the review:

- *Circular 74 of 2 June 1987: communications relating to the transfer of shares*

The board of statutory auditors' tasks described in this circular do not concern the legal auditing of accounts, therefore the relevant rules remain in force.

- *Circular 99 of 30 June 1988: insurance books and records*

The board of statutory auditors' tasks described in this circular concerned the control of insurance books and registers, therefore the new regulations have transferred the relevant competence exclusively to the auditing company. However, in view of the board of statutory auditors' peculiar tasks concerning the adequacy of the administrative-accounting and internal control system, the board of statutory auditors must verify that the information flow which feeds insurance books and registers is correct and regular.

On account of the remarks made in par. 4 we point out that the board of statutory auditors maintains the tasks envisaged by said circular only for domestic professional reinsurers.

- *Circular 176 of 27 April 1992: periodical checks of compliance with sectoral regulations, with special regard to those on technical provisions*

In view of the innovative provisions introduced by decree 343/99 this circular allows to determine two areas of supervision, assigned to the board of statutory auditors and the auditing company respectively:

- a) in its capacity as the body responsible for supervision on compliance with the law the board of statutory auditors must also control compliance with rules and regulations on the coverage of technical provisions, for instance by

checking (also on the basis of samples considered consistent with the cases under examination) that there are no restraints of any nature, especially on investments; it must also control the full and free ownership and availability of investments and, more generally, the company's compliance with the requirement concerning eligible assets, the various limits envisaged, investment criteria as well as matching rules. The board of statutory auditors also maintains the task of verifying the suitability of the administrative-accounting procedures used by the undertaking in the management of the correct evaluation procedure of assets (and not only bonds) representing technical provisions and of the correct disclosure of such assets in the relevant register, in the annual statements enclosed to the balance sheet and in the quarterly reports to be sent to Isvap;

- b) in its capacity as the subject responsible for checking the accounts the auditing company must verify (through the usual sampling methods used by auditors) the flow, accounting and evaluation of assets representing technical provisions and their consistency with the accounting records, as well as that the obligatory register is duly kept and its consistency with the annual and quarterly statements relating to such assets.

Given the role of guarantee played by technical provisions, the checks on assets representing technical provisions are an area where cooperation between the board of statutory auditors and the auditing company must be mostly developed, on the background of close complementarity and interrelations which are typical of the supervision of this specific aspect.

Going into details, if from the balance sheet or during the year it comes out that assets representing technical provisions are not sufficient – and therefore one of the conditions for the pursuit of insurance business is missing – this is a violation which must be anyhow immediately notified to Isvap by the board of statutory auditors and the auditing company in compliance with art. 3 of legislative decree 343/99.

We point out that the general supervision over the coverage of technical provisions only of branches of insurance undertakings with head office in a third country remains exclusively with the auditing company.

On the other hand, in case of domestic professional reinsurers the latter task is performed – within the limits set by present regulations – by the board of statutory auditors.

- *Circular 257 of 5 October 1995: implementation of the rules against money laundering in compliance with law 197 of 5 July 1991*

By law these functions must be performed by the members of the board of statutory auditors and do not concern the legal control of accounts in a narrow sense, therefore the board of statutory auditors' duties concerning money laundering remain unchanged.

- *Orders 297 of 19 July 1996 and 981-G of 16 September 1998: rules governing the use of financial derivatives by insurance undertakings and regarding the contracts under art. 30, par. 1 and 2 of legislative decree 174/1995*

No change has been made to the board of statutory auditors' tasks described in these orders.

- *Order 893-G of 18 June 1998: rules governing the classification and valuation of the securities portfolio of insurance undertakings*

No change has been made to the board of statutory auditors' tasks described in these orders.

- *Circular 366/D of 3 March 1999: internal auditing system, role and responsibility of the administrative and control bodies.*

In this case, too, decree 343/99 does not envisage any element which modifies the competences of the board of statutory auditors described in the circular.

MOL



## **Circular of the Bank of Italy**

**(13 July 2000 and 20 July 2000)**

### **List of Non-Cooperative Countries**

The importance of international cooperation to have an efficacious response to laundering moneys from illicit sources induced the FATF, set up within the OECD, to proceed to identifying “non-cooperative countries and territories” in an effort to combat the phenomenon.

On the basis of the FATF “40 Recommendations” which establish the basic safeguards against money laundering, 25 criteria were defined for assessing the level of cooperation practised by each country.

At the close of the first work phase 15 jurisdictions, listed below, were identified as “non cooperative” because of cooperation deficiencies of a systematic nature.

To these jurisdictions the FATF took steps to apply “Recommendation 21” which provides, in brief, that their financial institutions give special attention to businesses and transactions with persons, including companies and financial institutions, in countries or territories identified in the report as being non-cooperative.

The FATF and its member States will continue dialogue with these jurisdictions. However, should the listed countries not take adequate actions to repair the

deficiencies that came to light, the FATF Members will consider the adoption of further measures.

The communication of the list to the banking and financial community is essential if international actions are to attain the goal of isolating “non cooperative” jurisdictions.

Involvement, even involuntary, in money laundering operations that transit through “non cooperative” countries could expose their intermediaries to legal and reputation risks.

It is therefore important to indicate to intermediaries under the supervision of our institution the necessity of paying maximum attention to operations that entail links with the listed countries.

Intermediaries should examine such operations with special care, according to the procedures set down in Article 3 of Law 197 of 1991 on the reporting of suspicious transactions to the *Ufficio Italiano dei Cambi* (UIC).

The inclusion of a country in the “non cooperative” list does not, obviously, mean that intermediaries should automatically regard negatively operations that involve dealings with them. A prudent assessment should be made, case by case, of the objective and subjective aspects of the operation.

In this context, the operational procedures and internal controls aimed at reducing to a minimum the risks of involvement in money laundering activities should include specifically the control of operations with countries considered “non cooperative”.

Intermediaries should communicate the list widely among personnel, as part also of training initiatives on the phenomenon of money laundering.

The problem of “non cooperative countries and territories” remains under FATF attention, who will assess other jurisdictions. The initiatives taken by “non cooperative” countries to remove deficiencies will also be assessed.

Changes to the list will, accordingly, be promptly made known to intermediaries.

The management of the Branches are requested to make known all developments to banks and other supervised institutions with the home office within their area of competence. It should also be made known that these provisions are additional to “Operational indications for reporting suspicious transactions” issued by this institution.

“Non cooperative” jurisdictions:

- Bahamas
- Philippines
- Cayman Islands
- Cook Islands
- Marshall Islands

- Israel
- Lebanon
- Liechtenstein
- Nauru
- Panama
- Dominican Republic
- Russia
- St. Kitts and Nevis
- St. Vincent and the Grenadines.

## FATF. "List of Non-Cooperative Countries"

In reference to the correspondence on the subject in question and, lastly, to Administrative message 215561 of 10 March 2004, in which we communicated changes made by the FATF to the list of "Non-Cooperative Countries and Territories" in combating the laundering of money from illicit activities.

In the meeting held from 30 June to 2 July 2004, the FATF made known further decisions taken with regard to listed countries. Specifically, it was decided to remove Guatemala from the list.

At the moment, however, the list of "Non-Cooperative Countries and Territories" consists of those indicated below and against which the provisions contained in message 173987 of 20 July 2000 and in "

**CIRCULAR N° 415 D of 8 August 2000*****Law 197/91 – relating to money laundering***

The globalisation of financial markets has made it necessary to reinforce actions to counter the laundering of illegal financial proceeds by closer international cooperation.

For this purpose the Financial Action Task Force (FATF) has been set up within the OECD in order, inter alia, to identify "non cooperating countries and territories" with regard to actions to combat this phenomenon.

Within the framework of these activities, FATF has singled out 15 jurisdictions, listed below, deemed to be "non cooperative" on account of shortcomings in their systems to counter money-laundering.

In this regard, FATF is continuing its contacts and cooperation action with the countries included in the list in question in order to remedy the non-compliance encountered. However, in the event that the necessary initiatives are not taken FATF will be obliged to consider adopting appropriate measures against such countries. In any case it is stressed that the inclusion of a State in the list in question does not require intermediaries to pass an automatic negative judgement on insurance operations that entail the involvement of subjects situated in "non cooperative" countries.

It will, therefore, be necessary to introduce appropriate procedures and adequate internal control instruments designed not only to avoid the involvement of national insurance subjects in money-laundering operations but also to carry out the necessary evaluations in order to report, where necessary, *Ufficio Italiano dei Cambi* (the Italian Foreign Exchange Office), of suspicious transactions pursuant to art. 3 of law 197/91.

The undertakings to which this circular is addressed are therefore requested to ensure the fullest possible circulation of the attached list and this circular within its internal and sales offices.

Yours faithfully,

the President  
Giovanni Manghetti

---

**“NON COOPERATIVE” JURISDICTIONS**

Bahamas

Cayman Islands

Cook Islands

Dominica

Philippines

Israel

Lebanon

Liechtenstein

Marshall Islands

Nauru

Niue

Panama

Russia

St. Kitts and Nevis

St. Vincent and the Grenadines

## Law 388 of 23 December 2000

### Provisions for the formation of the annual and multiannual budget of the State (Financial Law for 2001)

(Published in *Supplemento Ordinario, Gazzetta Ufficiale* no. 302 of 29 December 2000)

... .. *omissis*... ..

### Article 150

*(Activity of the Italian Foreign Exchange Office for preventing and combating economic crime)*

1. The Italian Foreign Exchange Office shall act as an advisor to Parliament and the Government regarding financial action to prevent and combat economic crime. In order to contribute to fuller activity to prevent money laundering, the Italian Foreign Exchange Office shall identify the cases of particular importance in which statutory, regulatory or administrative provisions of a general nature could create favourable conditions for money laundering and shall report them to the Minister of the Treasury, the Budget and Economic Planning, to the competent parliamentary committees and to the National Antimafia Prosecutor, offering, where it deems it appropriate, opinions as to the measures to be adopted.
2. In the performance of its anti-usury and anti-money-laundering functions, the Italian Foreign Exchange Office, *inter alia* on the basis of information transmitted by the investigative authorities pursuant to Article 3.5 of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, as replaced by Article 1 of Legislative Decree 153 of 26 May 1997, shall provide intermediaries required to make reports pursuant to Article 3 of Decree Law 143/1991 with indications for identifying suspicious transactions.
3. The supervisory authorities specified in Article 11 of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, shall inform the Italian Foreign Exchange Office of transactions they identify in the performance of supervision that are attributable to suspected occurrences of money laundering.
4. *(See Article 3.5 of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, as replaced by Article 1 of Legislative Decree 153 of 26 May 1997.)*<sup>1</sup>

### Article 151

*(Establishment of financial intelligence units and amendments to Decree Law 143/1991)*

1. In compliance with the provision of Article 2.3 of Decision 2000/642/JHA of the Council of the European Union of 17 October 2000 concerning the procedures for cooperation among the financial intelligence units of the member states with the regard to the exchange of information, the financial intelligence unit referred to in the aforesaid decision shall be established, for Italy, at the Italian Foreign Exchange Office. The Minister of the Treasury, the Budget and Economic Planning shall notify the Secretary General of the Council of the European Union in writing of the establishment of said unit.
2. *(See Articles 3.4f) and 3.10 of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, as replaced by Article 1 of Legislative Decree 153 of 26 May 1997.)*<sup>2</sup>

... .. *omissis*... ..

<sup>1</sup> This paragraph has replaced, in Article 3.5 of Decree Law 143 of 3 May 1991 and subsequent amendments, the words "The aforesaid investigative bodies shall likewise inform" with the following: "The investigative authorities shall inform".

<sup>2</sup> This paragraph inserted the words "or shall close the case and inform such investigative authorities of its decision" after the words "in the event that the reports concern organized crime" in Article 3.4f) of Decree Law 143 of 3 May 1991 and subsequent amendments. Such paragraph added the following sentence at the end of Article 3.10: "The investigative authorities referred to in paragraph 4f) shall supply to the Italian Foreign Exchange Office the information in their possession necessary to integrate the information to be transmitted to such authorities of foreign States; except in the cases referred to in this paragraph, the provisions of Articles 9 and 12 of Law 121 of 1 April 1981 shall continue to apply."



The following circular has been replaced by Circular 436/2001, except for the paragraph below which remains in force.

**CIRCULAR 361 G. of 27 January 1999**

**Operational guidelines for detecting “suspicious” transactions in the insurance sector relating to the laundering of illicit money.**

(...)

Given that article 3 of Law 197/91 imposes an obligation on the person responsible for the agency and for any sales point to report to the undertaking’s owner, legal representative or any other representative on any suspicious transaction, recipient undertakings are required to provide Isvap and Ufficio Italiano Cambi (Italian Exchange Bureau) the details of the person – if any – charged with receiving the reporting of such transactions as well as a description of the structure charged with exchanging communications regarding such transactions with the competent authority, in accordance with the prescribed guidelines.

(...)

## Decree of the Treasury No. 269/2000

### Article 4

1. The request to the operation headquarters and the use made of the information acquired are permitted for carrying out the fiscal activity provided for by law, for verifications for the purpose of research and for gathering proofs and evidence of proofs during criminal proceedings, either in the preliminary phases, or during subsequent trials, or checks of a patrimonial character for purposes of prevention envisaged by specific provisions of law and for applying the prevention measures.
2. The request made be made:
  - a. By the judicial authorities, as per current provisions of the code of criminal procedures, or by officers of investigative police delegated by the public ministry or specifically nominated by the head, at central level, of the services in decree law 197 of 5 July 1991. converted, with amendments, by law 203 of 12 July 1991;
  - b. By the Ufficio Italiano dei Cambi, in carrying out the provisions in Article 3 of decree law 143 of 3 May 1991 converted, with amendments, by law 197 of 5 July 1991, as replaced by Article 1 of legislative decree 153 of 26 May 1997;
  - c. By the Minister of the Interior, by the Chief of Police – director general for public security, by provincial chief of police and by the director of the Antimafia Investigation Department, when the circumstances occur as per paragraph 1, or those in Article 118, paragraph 1, of the code of criminal procedures;
  - d. By the experts of the Internal Revenue Consulting and Inspections Department (SECIT), by functionaries of the Department for revenues or by officers of the Finance Police on authorization, respectively, of the director of SECIT, by the central director for controls and programming or by regional directors of revenues, by regional commanders of the Finance police.

- e. By the commander of the Special Nucleus of the currency police of the Finance Police.
3. In cases of serious harm to the safeguarding of the interests pertaining to the internal and international security of the State, the President of the Council of Ministers can charge that the requests about persons or accounts and deposits specifically identified with a special provision sent to the operational headquarters, are placed under pre-emptive authorization. In such cases, the operational headquarters shall immediately inform the requesting authority of the necessity of acquiring the authorization. The President of the Council of Ministers shall decide on the request for authorization within thirty days.
4. The modalities for sending to the operational headquarters requests concerning possible existence of relations of accounts or deposits in Article 1, paragraph 1, as well as the modalities for the replies of the operational headquarters shall be fixed by decree of the Minister of the Treasury, Budget and Economic Planning , in concert with those of the Interior and of Finance, to issue within one hundred and twenty days from the publication in the Gazzetta Ufficiale of the Italian Republic of this regulation, having heard the committee in Article 7.
5. The acting authority shall provide immediate notification to those interested in the request for information in paragraph 1, except for the vetoes on communication and notification provided for by the code of criminal procedures or by other laws.
6. The items of information received in accordance with Article 1, paragraph 1, about the existence of relations of accounts or deposits indicated therein, shall be covered by confidentially.

**TITOLO VII**  
**(BCC, banche estere e bancoposta)**

**TITOLO VII**

**Capitolo 1**

**BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO**

## TITOLO VII - Capitolo 1

## BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## 1. Premessa

L'ordinamento riserva alle banche di credito cooperativo alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale.

Tali specificità si ricollegano alla "mutualità" e al "localismo" che caratterizzano la natura di queste imprese e che si riflettono nei rapporti intercorrenti tra la banca da un lato ed i soci, la clientela ed il territorio dall'altro.

In particolare, il T.U. prevede soglie massime per la quota di partecipazione di ciascun socio e limita la distribuzione tra i soci degli utili realizzati. L'interesse primario del socio si sostanzia quindi nel vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzo dei servizi e dei prodotti della banca.

Tale vantaggio è tutelato dalla previsione in base alla quale l'attività delle banche di credito cooperativo deve essere indirizzata prevalentemente a favore dei soci e rispondere nel complesso all'interesse collettivo della base sociale.

Il T.U., in attuazione del principio del localismo, circoscrive la possibilità di ingresso nella compagine sociale della banca ai soggetti residenti o operanti nel territorio di competenza della banca stessa. La zona di competenza territoriale individua inoltre l'area entro la quale la banca svolge la propria attività.

La concentrazione dell'attività bancaria all'interno dell'area territoriale di riferimento e, quindi, lo stretto collegamento con i soci e l'altra clientela, se da un lato costituisce il punto di forza delle banche di credito cooperativo, dall'altro non fa venir meno l'esigenza che, sul piano delle strutture organizzative e della professionalità degli esponenti aziendali, vi siano risorse idonee a valutare con attenzione il merito creditizio dei soggetti affidati e a seguire la corretta evoluzione dei rapporti di finanziamento.

Il T.U. assegna allo statuto il compito di disciplinare, coerentemente con i criteri prudenziali fissati dalla Banca d'Italia, le attività, le operazioni di impiego e di raccolta, nonché la zona di competenza territoriale della banca.

Lo statuto delle singole banche di credito cooperativo assume un ruolo centrale: esso costituisce non soltanto lo strumento che regola i rapporti tra i soci, ma rappresenta, diversamente dalle altre banche, il canale attraverso il quale le banche di credito cooperativo recepiscono i criteri prudenziali emanati dalla Banca d'Italia (1).

(1) Per la procedura di modifica statutaria trova applicazione la disciplina generale di cui al Tit. III, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

## 2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 33, il quale contiene norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e valore nominale delle azioni (1);
- art. 34, il quale disciplina il rapporto tra i soci e le banche di credito cooperativo (2);
- art. 35, comma 1, il quale prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci;
- art. 35, comma 2, il quale prevede che gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia;
- art. 36, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni;
- art. 37, il quale disciplina la ripartizione degli utili delle banche di credito cooperativo;
- art. 53, comma 1, lett. d), il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 150, il quale regola il regime transitorio;

e inoltre:

- dall'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che individua la quota degli utili che le società cooperative devono destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività di rischio*", le attività di rischio, considerate al valore di bilancio, così come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità (3); vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc. Alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilità per la quantificazione dell' "equivalente creditizio". Sono inclusi i titoli del portafoglio non immobilizzato. È escluso il margine disponibile su linee di credito;

(1) Il comma 4 dell'art. 33 del T.U. è stato modificato dall'art. 4 del d. lgs. 213/98.

(2) Il comma 4 dell'art. 34 del T.U. è stato modificato dall'art. 4 del d. lgs. 213/98.

(3) Cfr. Tit. IV, Cap. 2, Sez. II, delle presenti Istruzioni.

- "attività di rischio a ponderazione zero", le attività di rischio come sopra descritte, a ponderazione zero ai fini della disciplina sul coefficiente di solvibilità (cfr. All. B del Tit. IV, Cap. 2, delle presenti Istruzioni);
- "patrimonio", il patrimonio di vigilanza come definito nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- "zona di competenza territoriale", il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche di credito cooperativo italiane.

#### 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *obbligo a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (Sez. III, par. 1)*: Titolare della Filiale competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.



## SEZIONE II

DENOMINAZIONE — FORMA GIURIDICA — AZIONI — SOCI —  
COMPETENZA TERRITORIALE**1. Denominazione**

La denominazione sociale delle banche di credito cooperativo contiene l'espressione "credito cooperativo".

In relazione al carattere "locale" di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

**2. Forma giuridica e azioni**

Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro (1) (2).

Le banche di credito cooperativo non possono acquistare proprie azioni o fare anticipazioni su di esse; a tali banche è inoltre vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

**3. Soci**

Possono diventare soci e clienti di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità (3) nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative (4).

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri

(1) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

(2) Art. 33, comma 4 del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

(3) La condizione dell' "operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

(4) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.